

Prot. N° 1878/18 del 18/04/2018

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA CONDUZIONE A DISTANZA DELL'ESAME NEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA (DI CUI AL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE).

tra

il **Tribunale di Messina**, in persona del Presidente dott. Antonino Totaro (di seguito il Tribunale)

e

l'**I.R.C.C.S. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) "Centro Neurolesi Bonino Pulejo"** di Messina, in persona del Direttore generale dott. Angelo Aliquò (di seguito il Centro).

---

### Premesso

che il libro I, titolo XII del codice civile, intitolato "Delle Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia", agli articoli 404 e seguenti contempla gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione e che il libro IV, titolo II, capo II del codice di procedura civile, agli articoli 712 e seguenti, regola i corrispondenti procedimenti, la cui trattazione è attribuita, presso il Tribunale di Messina, alla competenza tabel-lare della prima sezione civile;

che in tali procedimenti il giudice trae principalmente la fonte del proprio convincimento dall'esame diretto della persona, costituente un presupposto necessario della pronuncia sia in tema di inabilitazione e di interdizione che di amministrazione di sostegno;

che, in particolare per quest'ultimo istituto, ma con previsione che può ragionevolmente estendersi anche agli altri, è prescritto dall'articolo 407 del codice civile che il giudice deve sentire la persona interessata *«recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa»*;

che, nell'intento di realizzare al meglio gli interessi sottesi a questa disposizione, il Tribunale ha ricercato la partecipazione dei principali ospedali pubblici cittadini aventi reparti di lungodegenza per instaurare la buona prassi dell'esame a distanza in videoconferenza delle persone, ivi ricoverate, che



siano sottoposte ai procedimenti anzidetti, allo scopo di tutelare al meglio le loro esigenze e, ad un tempo, di razionalizzare e rendere meno dispendioso, in termini di risorse personali e materiali, l'impegno organizzativo dell'Ufficio nella conduzione degli esami presso i luoghi di degenza;

che il Centro ha manifestato interesse all'iniziativa, offrendo la disponibilità a collocare nella propria struttura gli strumenti necessari per realizzare i video-collegamenti e ad adibire gratuitamente il personale idoneo per le necessarie operazioni,

le parti contraenti convengono quanto segue

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Oggetto del presente protocollo è la collaborazione finalizzata a garantire la possibilità dell'esame a distanza delle persone sottoposte a procedimenti concernenti le misure di protezione prive in tutto o in parte di autonomia.

## **Articolo 2**

### **Impegni**

1. Il Tribunale e il Centro si impegnano a permettere e ad effettuare, tutte le volte che sia possibile e con le modalità di seguito specificate, l'esame a distanza da parte del giudice in video-collegamento delle persone sopra indicate, che siano ricoverate presso l'Istituto.

2. La cooperazione delle due parti è del tutto gratuita. Il Centro non potrà richiedere al Tribunale, né al Ministero della Giustizia o ad altra Amministrazione dello Stato, alcun compenso o rimborso di spese per le risorse materiali e personali messe a disposizione o per qualsiasi altro titolo connesso alla applicazione del presente protocollo.

## **Articolo 3**

### **Modalità operative**

1. Il Centro provvede a individuare e comandare unità di personale, capaci e sufficienti, per le operazioni di video-collegamento con il Tribunale da farsi nel giorno e nell'orario stabiliti dal giudice incaricato di procedere all'esame.

2. Per consentire l'esecuzione di tali operazioni l'Ufficio di Messina del R.I.D.

(Referente distrettuale per l'informatica) fornirà al Centro un idoneo *personal computer*, munito di *webcam* e microfono, nonché dell'applicativo *Lync*, integrato nel pacchetto *Microsoft Office*.

3. Nel giorno e nell'orario fissati gli operatori attiveranno la procedura e il giudice contestualmente provvederà a descrivere le attività svolte da remoto.

4. Verificata la stabilità della connessione *internet* da parte dell'operatore, il collegamento avverrà tramite connessione *online VoIP (Voice over Internet Protocol)*, previa registrazione e successiva autenticazione degli utenti (giudice e incaricato del Centro) a mezzo del citato applicativo *Lync*.

5. Al termine dell'esame l'incaricato del Centro redigerà il verbale delle operazioni compiute e lo trasmetterà senza ritardo alla cancelleria dell'Ufficio della famiglia e della persona presso la prima sezione civile del Tribunale.

6. Tutti gli operatori sono tenuti a garantire l'assoluta riservatezza delle notizie apprese nel corso dell'esame e di ogni informazione riguardante il servizio svolto e gli utenti interessati.

#### **Articolo 4**

##### **Deroghe**

1. Ogni parte del procedimento ha facoltà di opporsi al video-collegamento e di richiedere lo svolgimento dell'esame mediante interlocuzione diretta con il giudice.

2. All'esame diretto si procederà altresì tutte le volte in cui il collegamento video non sia tecnicamente possibile in modo corretto.

#### **Articolo 5**

##### **Formazione**

Le parti convengono sull'utilità che al personale del Centro, incaricato dei collegamenti-video, sia fornito un adeguato supporto preparatorio e formativo dai magistrati e cancellieri addetti all'Ufficio della famiglia e della persona presso la prima sezione civile del Tribunale. A questo fine il Tribunale si rende disponibile a ospitare gli operatori individuati dal Centro per il tempo minimo occorrente all'apprendimento degli adempimenti necessari all'avvio del collegamento, alla identificazione delle persone da esaminare e alla redazione e trasmissione del verbale delle operazioni effettuate.

## Articolo 6

### Segnalazione di disservizi

Le parti effettueranno segnalazioni, rispetto ad eventuali disservizi concernenti il presente protocollo d'intesa, mediante comunicazione elettronica fra i relativi responsabili.

## Articolo 7

### Durata

1. Il presente protocollo ha validità di 24 mesi dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza, salva disdetta di ciascuna delle parti.
2. Nell'interesse reciproco, le parti si impegnano a proporre l'estensione della collaborazione ad ambiti ulteriori, che dovessero emergere successivamente, nonché ad esaminare insieme ogni problematica eventualmente insorta durante lo svolgimento della collaborazione.

Messina 18 aprile 2018

Il Presidente Tribunale di Messina  
dott. Antonino Totaro



Il Direttore generale dell'I.R.C.C.S.  
"Centro Neurolesi Bonino Pulejo" di Messina  
dott. Angelo Aliquò

